



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/05/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI
PER LO SVILUPPO 28 aprile 2011, n. 113

Voltura della Determina Dirigenziale n. 249 del 23 novembre 2010 "Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza di 998 KW, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003"; rilasciata in favore della società Sorgenia Solar S.r.l., con sede legale in Roma in favore di Smea Impianti S.r.l., con sede legale in Modugno (Ba).

Il giorno 28 Aprile 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con la Legge n.241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con il Decreto di Presidente della Repubblica n.327 del 02 Agosto 2002 è stato introdotto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica Utilità;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi della

legge n.10 del 09.01.1991 art. 1 e come ribadito nel comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23 gennaio 2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Tenuto conto che:

alla Società Sorgenia Solar S.r.l. con sede legale in Milano, via Vincenzo Viviani n. 12, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, con determina dirigenziale n. 249 del 23 novembre 2010 è stata rilasciata Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 998 KW ubicato nel Comune di Modugno (BA) denominato "Impianto Fotovoltaico ASI Bari - Modugno" e delle relative opere connesse così distinte:

- cabina di consegna;

- connessione con linea dedicata alla linea MT a 20 kV in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 kV denominata BAIND 1;

con nota prot. n. 876 del 21.01.2011, la società Sorgenia Solar S.r.l. trasmetteva, per mutate disponibilità sulla rete Enel, successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica una nuova soluzione di connessione validata tecnicamente in data 10.12.2010 dal gestore di rete, consistente in:

- costruzione di una cabina di consegna;

- costruzione di una linea in cavo sotterraneo su strada asfaltata della lunghezza di circa 20m;

- connessione in derivazione rigida a T su linea MT esistente "Dani" realizzata con linea aerea in conduttore nudo rame 35 mm²: 275 m.

Successivamente sono pervenuti i pareri di seguito riportati relativi alla variante della soluzione di connessione:

• Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 1283 dell'08.02.2011, conferma il nullaosta rilasciato con la precedente nota prot. n. 6559 del 26.09.2008;

• Provincia di Bari - Servizio Finanziario e Tributi, prot. n. 2606 del 18.02.2011, conferma il parere espresso dal Servizio Ambiente e Rifiuti con nota prot. n. 1501 del 11.02.2011;

• Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, prot. n. 767 del 22.02.2011, rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i lavori siano eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque meteoriche e la complessiva agibilità della strada; sia, inoltre, adottata ogni cautela per la tutela e la sicurezza della pubblica incolumità, nel tratto inerente i lavori autorizzati e per tutta la durata degli stessi, restando questo Consorzio sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza dei suddetti lavori;

- i materiali di qualsiasi natura provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare neanche temporaneamente la carreggiata o i manufatti, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasferimento a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale, se occorrente per parziali rinterrì;

- il cavo e/o condotta sia posato ad una profondità non inferiore a 100 cm dal piano viabile, salvo casi di raccordo o allacci a tronchi preesistenti e comunque nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza previste per ciascun impianto (art. 66 - comma 3 DPR 495 del 16/12/92 Reg.to di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S);

- il piano viabile sia restituito all'utenza a perfetta regola d'arte ed in caso di presenza di chiusini di qualsiasi natura, del Consorzio, di privati o di Enti fornitori, gli stessi dovranno essere ricollocati in quota previa risarcitura delle spallette laterali;

- nel caso di attraversamento trasversale all'asse stradale, il relativo ripristino dovrà essere eseguito per

- una fascia di almeno 2,5 metri per lato da misurarsi da bordo scavo e quindi per un totale minimo di 5 metri più la larghezza scavo;
- nel caso di scavi paralleli all'asse stradale, il relativo ripristino dovrà essere eseguito per tutta la mezza carreggiata interessata dallo scavo, prolungata, in senso longitudinale rispetto allo scavo, per 1,5 metri all'inizio e alla fine, e quindi per un totale minimo di 3 metri lunghezza scavo;
 - l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con Raccomandata A.R. al Consorzio ASI di Bari - U.O. Piani e Progetti nonché alla competente Ripartizione Comunale al Traffico;
 - la Ditta/Ente dovrà inoltre dare comunicazione di inizio lavori anche agli Enti gestori dei sottoservizi esistenti;
 - la Ditta/Ente dovrà trasmettere a questo Consorzio con raccomandata A.R. in uno con la comunicazione di fine lavori gli elaborati grafici "as - built" delle opere realizzate;
 - per un periodo di 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino, è fatto obbligo di risarcire le rotture e le affossature che eventualmente si producessero nella massicciata o nella pavimentazione ripristinata; pertanto, per lo stesso periodo di tempo codesta Ditta/Ente resta responsabile degli eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare per l'inadempienza dell'obbligo suddetto;
 - i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di infortunistica e di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare; dovranno essere osservate le presenti disposizioni e quelle eventualmente impartite, in qualsiasi momento, dal Comando di Polizia Municipale competente per territorio per esigenze di viabilità; dovranno essere garantiti gli accessi e le servitù di passaggio dei privati e terzi;
 - i lavori dovranno essere eseguiti operando solo sulla zona interessata e, comunque, non impegnando più della metà delle sedi stradali, onde assicurare la circolazione veicolare almeno a senso unico alternato, essendo vietato l'ingombro della sede stradale con materiale ed attrezzi. Nel caso la carreggiata venga totalmente interessata dai lavori, dovrà essere richiesta, previo specifico nulla osta di questo Consorzio, l'emissione di apposita Ordinanza Sindacale di chiusura al traffico del tratto di strada interessato alla competente Ripartizione Comunale al Traffico. Gli eventuali provvedimenti di disciplina della circolazione stradale, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dei lavori, verranno disposti con apposita Ordinanza Sindacale, per cui, prima dell'inizio dei lavori, codesta Ditta/Ente dovrà contattare la competente Ripartizione Comunale al Traffico, pena la revoca del presente nulla osta preventivo. Inoltre, la Direzione dei lavori dovrà predisporre apposito piano delle segnaletiche da porre a base delle Ordinanze Sindacali a tutela del traffico;
 - è fatto obbligo di delimitare gli scavi e tutta l'area di cantiere con idonei mezzi e segnaletica. Dovrà essere adottata segnaletica di pericolo, direzione ed indicazione, sia diurna che notturna, per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza del traffico veicolare ed impiegare personale che disciplini la circolazione. In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei di lavori stradali;
 - l'adempimento di tutte le cautele suddette non libera il titolare della presente autorizzazione da responsabilità per qualsiasi eventuale infortunio o danno che possa derivare agli utenti della strada dalla esecuzione delle opere consentite;
 - ove si accerteranno inadempienze si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge;
 - ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dai tecnici di questo Consorzio o del Comune competente per territorio, per motivi di salvaguardia della sicurezza degli utenti o per accertato inadempimento alle prescrizioni suesposte;
 - l'impresa, di norma, non dovrà dare inizio alle lavorazioni prima delle ore 9,00 al fine di non interferire con la viabilità nei periodi di maggior traffico e dovrà assicurare la presenza di un congruo numero di movieri durante l'esecuzione dei lavori stessi. Il Responsabile dei lavori dovrà, inoltre, informare per tempo la Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale competente per territorio, circa il reale

momento dell'inizio dei lavori stessi, nonché per qualsivoglia causa, gli eventuali giorni di sospensione dei lavori. Non potrà altresì dare inizio ai lavori se non in possesso del presente nulla osta preventivo nonché della autorizzazione/ordinanza del Comune competente per territorio che, comunque, dovranno obbligatoriamente essere tenute in cantiere ed esibite a qualunque richiesta; inoltre, dovrà esporre bene in vista, dall'inizio alla fine dei lavori, apposito cartello indicante la Ditta/Ente richiedente, gli estremi del nulla osta consortile e delle autorizzazioni/ordinanze comunali, nonché la Ditta esecutrice dei lavori e il nominativo del Responsabile di cantiere. La mancata osservanza di questa prescrizione determinerà la sospensione immediata dei lavori e l'applicazione, a carico della Ditta/Ente inadempiente, delle sanzioni previste;

- questo Consorzio ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare o modificare in ogni tempo il presente nulla osta, come pure di imporre, senza obbligo di indennizzo, i lavori di ripristino della strada a causa di danni arrecati alla stessa dalle opere oggetto del nulla osta o lo spostamento o la rimozione degli impianti e strutture a cura di codesta Ditta/Ente istante;

- a fine lavori dovrà essere prodotto il certificato di regolare esecuzione relativamente ai riempimenti dei cavi e ai ripristini dei piani viabili bitumati e dei marciapiedi, come previsto dal Disciplinare e dal presente nulla osta;

- la ditta esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prendere contatto con l'U.O. Piani e Progetti del Consorzio in caso di necessità di manomissione di impianti consortili, onde evitare possibili danni agli impianti stessi. Ogni eventuale danno arrecato agli impianti sarà riparato a propria cura e spese di codesta Ditta/Ente previa supervisione ai lavori di tecnici Consortili;

- il presente nulla osta preventivo assumerà carattere definitivo qualora le lavorazioni di che trattasi non necessitino del rilascio da parte della competente Ripartizione Comunale al Traffico di specifica ordinanza di cui al precedente pt. 12). A tal fine, si trasmette al Comune il presente nulla osta per gli eventuali adempimenti di competenza:

- il presente nulla osta preventivo è valido per 2 mesi dalla data del rilascio; per cui, se entro tale data i lavori non saranno iniziati, dovrà essere prodotta una nuova istanza per ottenere un nuovo nulla osta;

- nel caso in cui l'area di intervento in oggetto debba essere interessata da lavori che comportino manomissione del piano viabile in programma da parte di altri Enti/Ditte, è tassativamente prescritto il coordinamento tra gli stessi, al fine di pervenire ad un unico ripristino dei piani viabili;

- resta tassativamente stabilito che su qualsiasi cantiere che interessa i piani viabili, i marciapiedi e/o le banchine indipendentemente dalla durata delle lavorazioni, dovrà essere esposta l'indicazione dell'Ente/Ditta Committente, dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori o del Responsabile di Cantiere con i relativi recapiti telefonici anche durante eventuali sospensioni dei lavori;

- Comune di Modugno - III Settore Lavori Pubblici - Manutenzione e Servizi, prot. n. 7296 del 10.02.2011, comunica parere favorevole a condizione che:

- il sedime di posa della canalizzazione sia al di sotto del piano di scorrimento delle acque meteoriche lungo la "Lama Macchie di Russo";

- la canalizzazione sia, nella zona di attraversamento della citata Lama, adeguatamente protetta dallo scalzamento in caso di forti eventi piovosi;

- la canalizzazione sia opportunamente ubicata esclusivamente su un lato, rispetto al tracciato stradale, della strada in parola, al fine di consentire la realizzazione di future canalizzazioni, evitando ogni danneggiamento di sorta;

a fine lavori sia consegnato apposito rilievo celerimetrico (cartaceo e digitale) dell'ubicazione planimetrica e della quota del piano di posa del cavidotto, riferito alla situazione generale del sito interessato dall'intervento nel raggio di circa 100 m.

Successivamente con nota del 21.03.2011, acquisita al prot. n. 3517 del 21.03.2011, la Società Smea Impianti S.r.l. ha comunicato l'acquisizione del ramo d'azienda relativo al progetto per la costruzione ed

esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 998 KW da realizzarsi nel comune di Modugno nonché delle relative opere connesse, presentando istanza di voltura in favore della società Smea Impianti S.r.l. - Codice Fiscale e P. IVA n. 06008270727 e REA n. 455846 - della Determina di Autorizzazione n. 249 del 23.11.2010.

La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 3339 del 16.03.2011, n. 3 copie del progetto definitivo.

Le tre copie sono state vidimate dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche in data 30.03.2011 e fanno parte integrante del presente atto.

Il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto riportato in narrativa, di:

- prendere atto della comunicazione della Società Smea Impianti S.r.l. di trasferimento a seguito del conferimento del ramo di azienda di tutti i diritti e gli obblighi relativi alla Autorizzazione n. 249 di repertorio, del 23 novembre 2010 trasferiti alla Società succitata con sede in Modugno (BA) Via delle Margherite - Z.I., 6, partita IVA, Codice Fiscale di Bari n. 06008270727;
- concedere alla società Smea Impianti S.r.l. con sede in Modugno (BA) Via delle Margherite - Z.I., 6, Registro Imprese di Bari, C.F. e P.IVA. 06008270727 R.E.A. 455846, la voltura dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina 249/2010, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza di 998 KW, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA) comprensiva della variante alla soluzione tecnica di connessione fornita da ENEL Distribuzione SpA e validata con nota del 10.12.2010, ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento si concede la voltura alla società Smea Impianti S.r.l. con sede in Modugno (BA) Via delle Margherite - Z.I. n. 6 - Codice fiscale e Partita IVA n. 06008270727 e n. REA 455846 - dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina 249/2010, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza di 998 KW, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA), ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;

di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 9 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
